



# **COMUNE DI BOCENAGO**

*Provincia di Trento*

---

## **REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI ED IL GODIMENTO DEI BENI D'USO CIVICO**

approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 009 di data  
22.03.2013

**IL SINDACO**  
Ferrazza ing. Walter

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Binelli dott. Raffaele



## **CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 OGGETTO**

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio dei diritti ed il godimento dei beni di uso civico amministrati dal Comune di Bocenago, quali elementi fondamentali per la vita e per lo sviluppo della popolazione locale e quali strumenti primari per la salvaguardia ambientale e culturale del patrimonio e del paesaggio agro - silvo - pastorale, nel rispetto e secondo le finalità di cui alla L.P. 14 giugno 2005 n. 6 (di seguito denominata legge provinciale) modificata con L.P. 21 luglio 2006 n. 4 e del relativo regolamento di esecuzione, approvato con D.L.P. 6 aprile 2006 n. 6-59/Leg (di seguito denominato regolamento di esecuzione) modificato con D.L.P. 28 novembre 2006 n. 21-74/Leg.

### **Art. 2 BENI DI USO CIVICO**

1. Sono beni di uso civico quelli risultanti:

- a) dal decreto originario di assegnazione del commissario regionale per la liquidazione degli usi civici prot. n.1196/35 di data 23/10/1935
- b) da eventuali decreti commissariali suppletivi;
- c) nonché da eventuali determinazioni del dirigente del Servizio provinciale competente in materia di uso civico;

2. Il vincolo di uso civico è annotato, a fini dichiarativi, presso gli uffici del libro fondiario.

3. I beni di uso civico sono elencati e descritti nell'inventario del comune, distinti rispetto agli altri beni comunali.

### **Art. 3 DIRITTI DI USO CIVICO**

1. Sono diritti di uso civico quelli riconosciuti dal decreto originario di assegnazione del commissario regionale per la liquidazione degli usi civici nonché da eventuali decreti commissariali suppletivi.

2. I diritti di uso civico riconosciuti con il decreto originario di assegnazione e disciplinati dal presente regolamento sono:

- legnatico da opera;
- legnatico da ardere;
- pascolo;
- stramatico

**Art. 4.**  
**TITOLARE DEI DIRITTI**

1. L'esercizio dei diritti ed il godimento dei beni d'uso civico spetta ad ogni nucleo familiare del quale faccia parte almeno un maggiorenne residente nel Comune.

2. Agli effetti del presente regolamento è considerato nucleo familiare quello risultante dalla scheda di famiglia dell'anagrafe comunale.

**Art. 5**  
**RAPPRESENTANTE DEL NUCLEO FAMILIARE**

1. Ogni nucleo familiare è rappresentato dall'intestatario della rispettiva scheda anagrafica di famiglia.

**Art. 6**  
**AMPIEZZA DEI DIRITTI**

1. L'ampiezza del diritto è determinata e limitata da un lato dal fabbisogno del nucleo familiare e dall'altro dal numero degli utenti e dalle disponibilità effettive delle terre, compatibilmente con le prescrizioni delle leggi forestali vigenti e del Piano economico di sfruttamento dei beni silvo- pastorali

2. I diritti della popolazione non potranno eccedere, per disposizione di legge, gli usi considerati essenziali e cioè quelli stabiliti dall'art. 1021 del Codice Civile: *Chi ha il diritto d'uso di una cosa può servirsi di essa e, se è fruttifera, può raccogliere i frutti per quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia*

**Art. 7**  
**RICHIESTE PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI**

1. Ogni nucleo familiare che intenda esercitare i diritti d'uso civico riconosciuti, deve inoltrare specifica richiesta all'amministrazione comunale nei termini e nei modi che verranno stabiliti con apposito provvedimento da pubblicarsi all'albo comunale.

2. Del provvedimento finale di assegnazione o rigetto è data pubblicità nelle forme di cui al comma 1.

**Art. 8**  
**CONTRIBUTO PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI**

1. L'esercizio dei diritti ed il godimento dei beni di uso civico sono di norma gratuiti. Tuttavia, nel caso in cui le rendite dei beni di uso civico non siano sufficienti al pagamento delle imposte su di loro gravanti ed alla copertura delle spese necessarie per l'amministrazione, per la gestione e per la sorveglianza dei beni

medesimi, il competente organo comunale può quantificare e richiedere agli utenti un corrispettivo per l'esercizio dei diritti consentiti.

**Art. 9**  
**ATTI DI DISPOSIZIONE DEI BENI D'USO CIVICO**

1. Senza pregiudicare il soddisfacimento delle richieste di cui all'articolo 7, l'Amministrazione può vendere legname ed altri prodotti derivanti dal proprio patrimonio d'uso civico.

2. L'amministrazione è tenuta a riservare ai soli censiti un primo avviso o bando per la fruizione dei beni di uso civico e solamente in un secondo momento potrà ammettere, in base alle risultanze del primo avviso o bando, l'utilizzo dei beni da parte dei non censiti.

3. Soddisfatte le esigenze dei censiti l'amministrazione competente può concedere a terzi, a titolo oneroso, i singoli beni d'uso civico o costituirvi diritti reali previa sospensione del vincolo d'uso civico. In tal caso è richiesta la preventiva autorizzazione provinciale nei modi e nelle forme previste dalla legge provinciale, salvo che non sia riconosciuta la facoltà di escludere o limitare il godimento degli stessi da parte degli aventi diritto.

4. La scelta del contraente è effettuata nel rispetto delle vigente normativa provinciale in materia di contratti e di lavori pubblici applicabile ai comuni.

**Art. 10**  
**REGIME FISCALE**

1. Ai sensi dell'art. 2 Legge 1 dicembre 1981 n. 692 gli atti dei procedimenti previsti dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766 e dal relativo regolamento di esecuzione sono esenti da tasse di bollo e registro nonché da altre imposte.

**Art. 11**  
**VIOLAZIONE E SANZIONI**

1. E' vietata la vendita o la cessione a terzi, a qualsiasi titolo, anche gratuito, dei prodotti d'uso civico ed il loro utilizzo per scopi diversi da quelli per cui sono stati legittimamente richiesti.

2. Il mancato pagamento del corrispettivo richiesto per l'esercizio del diritto d'uso civico entro il termine stabilito comporta la sospensione dell'esercizio del diritto d'uso civico per una durata di un anno

.

**CAPO II**  
**SPECIFICI DIRITTI D'USO CIVICO**

**SEZIONE I**  
**LEGNATICO DA OPERA**

**ART. 12**  
**DESCRIZIONE, MISURA E MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEL DIRITTO**

1. La cessione del legname uso interno a scopo edilizio nel Comune di Bocenago è regolata dalle seguenti norme:
  - a) Il legname uso interno spetta a tutti i cittadini residenti, per qualsiasi casa, nel caso di rifabbrico vero e proprio, senza limite di quantità, sulla base di un preventivo del carpentiere o di un tecnico.
  - b) Il legname uso interno spetta a tutti i cittadini residenti, per le nuove case, sempreché le stesse siano destinate ad abitazione di colui che ha ottenuto dal Comune la concessione di edificazione, e con esclusione quindi delle abitazioni destinate ad uso turistico; per i condomini è ammessa solo la quota relativa alla porzione di casa destinata ad abitazione di cittadini residenti.
  - c) 3. Il legname uso interno spetta a tutti i cittadini residenti, per le case da monte, senza limite di quantità per le case vecchie, e ancorato alle superfici della casa e del tetto per le case nuove, purché adibite ad uso del proprietario, che ha ottenuto il necessario nulla osta edilizio.
  - d) Legname può essere concesso al prezzo uso interno, o gratuito o ad un prezzo diverso da destinarsi, alla Pro Loco, alle Chiese, o ad altre Istituzioni Pubbliche o altri Enti Pubblici svolgenti attività nel territorio del Comune di Bocenago.
  - e) Legname gratuito o a prezzi bassi può essere concesso in caso di pubbliche calamità (incendi, alluvioni, frane, valanghe, ecc.).
  - f) Legname per la costruzione o l'ampliamento di industrie artigiane, agricole, turistiche, alberghiere e commerciali può essere concesso ad un prezzo non inferiore a quello uso interno.
  - g) Il legname uso interno può essere concesso per la realizzazione di serramenti esterni o poggiali dietro presentazione di preventivo predisposto da un tecnico o da un artigiano del settore.
  - h) Il prezzo di cessione dei legname uso interno viene stabilito nel **40%** della stima forestale del lotto, aumentato delle spese di fatturazione, nel caso di cessione del legname già fatturato.
  - i) Per le richieste di legname uso interno per la costruzione o riparazione di case,

è necessario venga prodotta la seguente documentazione:

- domanda in carta semplice firmata dal/i proprietario/i dell'edificio, con indicata la casa, la via, il numero civico o la località, nonché la particella edificiale;
  - preventivo analitico e dettagliato del legname occorrente, firmato da un tecnico o dal carpentiere, la percentuale di aumento per lo sfrido di segazione è fissata nel 25%;
  - schizzo del tetto, firmato da un Tecnico o dal carpentiere, nonché dal richiedente, con indicate le misure del coperto per il quale si chiede la concessione del legname, specificando chiaramente la superficie del tetto.
- j) Per ottenere l'assegnazione delle piante il richiedente verserà una cauzione pari al 10% del valore di stima forestale.
- k) Tale cauzione sarà incamerata dal Comune nel caso il legname assegnato, non venga tagliato nei tempi e nei termini stabiliti dal regolamento. Negli altri casi sarà trattenuta quale acconto sull'importo dovuto.
- l) Il volume massimo di legname tondo concedibile non può superare mc. 1,200 per ogni 10 mq. di superficie del tetto; in caso di comprovate esigenze tecniche o paesaggistiche é ammessa una tolleranza del 15%. Il legname massimo concedibile non può comunque superare mc. 27 netti.
- m) Il legname può essere concesso in loco al prezzo della stima forestale a non residenti per case da monte impossibilitate, per ragioni di localizzazione, ad un diverso approvvigionamento.
- n) Il legname dovrà essere tagliato salvo proroga motivata, entro sei mesi dalla data della consegna dello stesso in piedi.
- o) Qualora il legname assegnato non possa essere immediatamente usufruito è consentita la permuta dello stesso al fine di ottenere legname lavorato ed idoneo allo scopo
- p) In caso di mancato o diverso utilizzo del legname concesso al prezzo di uso interno, verrà applicato il prezzo di macchiatico ed una sanzione pari al 30% di quest'ultimo valore.
- q) Il pagamento del legname concesso avverrà a presentazione di idonea reversale di cassa e comunque non oltre un anno dalla data di effettiva consegna. In caso negativo saranno applicati gli interessi di mora nella misura pari a quella applicata dal Tesoriere comunale.
- r) La Giunta Comunale é incaricata dell'esecuzione della presente normativa nell'ambito dei princìpi sopra prefissati.

## **SEZIONE II**

### **LEGNATICO DA ARDERE**

#### **ART. 13**

#### **DESCRIZIONE DEL DIRITTO**

1. Ogni nucleo familiare può ottenere nelle forme e nei limiti previsti dal presente regolamento un determinato quantitativo di legna da ardere.

2. E' possibile usufruire gratuitamente delle legna raccogliaticcia esistente nei boschi. Per legna raccogliaticcia si intendono i rami, i cimali, le cortecce e gli altri residui di tagli giacenti al suolo in stato di oltrepassata stagionatura.

#### **Art. 14**

#### **SORTEGGIO DELLE SORTI**

1. Le "sorti" di legna da ardere sono assegnate ai richiedenti mediante sorteggio.

2. Il sorteggio viene effettuato in seduta pubblica, nella sede nel giorno e nell'ora resi preventivamente noti dall'amministrazione competente.

#### **Art. 15**

#### **INSUFFICIENTE DISPONIBILITA' DI LEGNA**

1. Qualora la disponibilità di legna non consenta di accogliere e soddisfare tutte le domande di assegnazione delle "sorti", l'amministrazione competente definisce specifici criteri di priorità e/o di rotazione delle assegnazioni.

## **SEZIONE III**

### **DISPOSIZIONI COMUNI AI DIRITTI DI LEGNATICO**

#### **ART. 16**

#### **ESAME DELLE DOMANDE**

1. Le domande presentate ai sensi dell'art. 7 sono raccolte ed istruite dagli uffici comunali.

2. Il competente organo comunale, prima della sessione forestale di inizio d'anno, approva l'elenco delle domande ammesse secondo i criteri di cui alle sezioni I e II, distinguendo il quantitativo di mc. necessari per il soddisfacimento dell'uso civico rispettivamente di legnatico da opera e di legnatico da ardere.

3. L'Autorità forestale, in sede di sessione forestale stabilisce sulla scorta del piano economico, i quantitativi massimi di legname da opera e da ardere utilizzabili nell'annata. In mancanza del piano economico o nelle more della sua compilazione, i quantitativi su indicati sono determinati prudenzialmente tenendo presente la consistenza della provvigione legnosa e l'incremento dei boschi.

4. Sulla base dei quantitativi ammessi al taglio e del numero delle domande accettate sarà determinato dalla giunta comunale il quantitativo spettante ad ogni nucleo familiare.”

### **Art. 17** **DISPOSIZIONI SPECIALI**

1. I diritti di legnatico da opera e da ardere possono essere soddisfatti unicamente mediante legname proveniente dal bosco comunale, attraverso l'utilizzo di piante in piedi o abbattute.

2. Per garantire il diritto di legnatico da ardere ai censiti ultraottantenni, ai portatori di handicap o comunque impossibilitati al loro materiale esercizio da altri comprovati gravi motivi, l'Amministrazione Comunale valuterà annualmente la possibilità di distribuire per ogni nucleo familiare un bancale di legna da ardere in stele poste nei pressi delle abitazioni degli stessi, o in alternativa l'equivalente del valore in tronchetti, pallet. Alla Giunta comunale spetteranno la definizione delle procedure di assegnazione di gara e di valutazione dei quantitativi messi a disposizione annualmente”.

### **Art. 18** **ONERI E DIVIETI**

1. Gli aventi diritto devono attenersi alle norme forestali vigenti provvedendo, dopo le operazioni di taglio ed esbosco, alla pulizia del bosco, delle strade e dei sentieri, nonché all'accatastamento della ramaglia non asportata, secondo le modalità prescritte di volta in volta dal custode forestale.

2. Le operazioni di taglio ed esbosco devono essere completate entro il termine stabilito dall'amministrazione comunale. Trascorso tale termine e quello dell'eventuale proroga motivata, il legname non asportato ritorna in piena disponibilità dell'amministrazione per essere usato a beneficio degli aventi diritto.

3. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 11, i mc di legname utilizzati in maniera difforme saranno detratti dalla eventuali assegnazioni spettanti al nucleo familiare negli anni successivi.

## **SEZIONE IV PASCOLO**

### **ART. 19 DESCRIZIONE DEL DIRITTO**

1. Ogni nucleo familiare, nelle forme e nei limiti previsti dal presente regolamento e dalle altre disposizioni normative vigenti e rispettando le eventuali modalità di esercizio del diritto d'uso civico di pascolo descritte nell'originale decreto commissariale di assegnazione, può far pascolare propri bovini, caprini ed ovini sui terreni d'uso civico a ciò destinati, nonché ricoverarli nelle infrastrutture che ne costituiscono pertinenza. I terreni e le infrastrutture disponibili sono resi noti nel provvedimento di cui all'articolo 7.

### **Art. 20 MISURA DEL DIRITTO**

1. Il numero massimo di capi ammesso è quello eventualmente descritto nel decreto originale di assegnazione ed in mancanza di esplicita previsione l'amministrazione competente, sulla base delle disposizioni tecniche forestali e delle determinazioni dell'autorità forestale, stabilisce annualmente, nella sessione forestale, il numero dei capi ammessi al pascolo in ogni zona pascoliva.

2. Senza pregiudicare il soddisfacimento delle richieste di cui all'articolo 7 l'amministrazione competente può soddisfare ulteriori richieste di esercizio del pascolo ai sensi e nei limiti dell'articolo 9.

### **ART. 21 ESAME DELLE DOMANDE**

1. Le domande presentate ai sensi dell'art. 7 sono raccolte ed istruite dagli uffici comunali.

2. Il competente organo comunale, prima della sessione forestale di inizio di anno, approva l'elenco delle domande ammesse, distinguendo i capi di bestiame tra le diverse tipologie di cui all'articolo 23, comma 1.

3. L'Autorità forestale, in sede di sessione forestale stabilisce sulla scorta del piano economico e delle prescrizioni di massima di polizia forestale, il numero dei capi ammessi al pascolo in ogni zona pascoliva.

4. Il numero di capi spettante ad ogni nucleo familiare è determinato tenendo conto dell'estensione del pascolo assegnato nell'annata dall'autorità forestale.

5. Il pascolo e le infrastrutture concesse devono essere utilizzati al solo scopo per i quali furono richiesti, nel rispetto delle norme forestali vigenti e nei periodi indicati dall'Amministrazione comunale nell'avviso di cui all'articolo 7.

**SEZIONE V**  
**STRAMATICO**

**Art. 22**

**Domanda per la raccolta dello strame**

1. Gli aventi diritto che vogliono provvedere alla raccolta di strame nei boschi comunali, per uso proprio, devono fare apposita domanda all'amministrazione competente.

2. In sede di sessione forestale viene ogni anno stabilito in quali zone può raccogliersi lo strame stabilendo i quantitativi massimi e fissandone le modalità.